

SC Servizio Legale

Responsabile: Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

Telefono: 0171/450011-0171/450262

Fax: 0171/450189

E-mail: legale@aslcn1.it

Prot. n. 18286/p

Cuneo, 8 FEB. 2022

Spettabile

La Cascina Global Service S.r.l.

Via Francesco Antolisei, 25

00173 - Roma

lacascinaglobalservicesrl@pec.it

e p.c.

Spettabile

SCR Piemonte

appalti@cert.scr.piemonte.it

OGGETTO: GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA (GARA 137 2018). Convenzione CONSIP Gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) Lotto 1 (Regione Valle d’Aosta, Regione Piemonte relativamente alle sole province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, Regione Liguria relativamente alle sole province di Imperia e Savona). OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DELLA III SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8608 DEL 24 DICEMBRE 2021. COMUNICAZIONE. RISCONTRO.

Facendo seguito alla Vostra nota del 25.1.2022 (ns. prot. n. 10945 del 26.1.2022) di pari oggetto, con la presente questa Azienda Ospedaliera comunica quanto segue.

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Piemonte n. 66 del 15.07.2021, che ha respinto il ricorso proposto da Dussmann Service S.r.l., l’ASL CN1, con determinazione n. 1393 del 24.09.2021, ha aderito alla convenzione regionale sottoscritta da SCR Piemonte S.p.A. con l’aggiudicatario RTI Markas S.r.l. (mandataria) ed Elio Servizi S.r.l. (mandante) relativa al Lotto 4 della Gara n. 137-2018 “per l’affidamento dei Servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta, suddivisa in 5 lotti” e ha stipulato il relativo contratto con decorrenza dal 1°.10.2021. Al momento l’appalto è in fase di esecuzione.

Successivamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8608 del 24.12.2021, pur accogliendo

l'appello di Dussmann, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione a favore del RTI Markas ed Elior, ha statuito che "**al fine di evitare i paventati disservizi** che potrebbero derivare dall'annullamento degli atti di gara e delle conseguenti aggiudicazioni per i lotti nn. 1, 2, 3 e 4, con conseguente declaratoria di inefficacia delle convenzioni e dei contratti eventualmente stipulati, **occorre infine disporre** che fino all'aggiudicazione della nuova gara prosegua, nelle more, **la provvisoria gestione del servizio in atto alla data di pubblicazione della presente sentenza** [enfasi aggiunte, N.d.R.]" (v. punto 7.8 della sentenza citata).

Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che la sentenza in parola "**non determina l'obbligo di aderire alla diversa convenzione stipulata da CONSIP S.p.A.**, fatta salva l'**eventuale** decisione delle singole strutture sanitarie di aderire a tale convenzione ove più conveniente alla stregua di un elementare **principio di imparzialità e buon andamento** [enfasi aggiunte, N.d.R.]" (v. punto 7.9 della sentenza citata).

Stante quanto disposto dal Consiglio di Stato è necessario fare alcune precisazioni rispetto a quanto riferito nella Vostra ultima nota.

La sentenza del Consiglio di Stato è successiva all'adesione di questa Azienda alla convenzione stipulata da SCR Piemonte e dispone la provvisoria gestione del servizio in atto fino alla nuova aggiudicazione da parte della centrale di committenza regionale. Detta indicazione può essere derogata dalle singole amministrazioni solamente ove l'adesione alla convenzione stipulata da Consip risulti più conveniente in applicazione del principio di imparzialità e buon andamento.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene di condividere l'affermazione contenuta nella Vostra comunicazione in merito all'inefficacia del contratto nelle more della nuova aggiudicazione da parte di SCR Piemonte, né quella relativa all'assenza di titolo giuridico che consenta la prosecuzione del servizio in essere, poiché tale interpretazione appare in contrasto con quanto statuito dal giudice amministrativo.

Sotto il profilo della convenienza, anch'esso richiamato nella Vostra ultima comunicazione, si evidenzia che La Cascina non ha fornito alcun elemento concreto utile a dimostrare la convenienza sotto i profili tecnici ed economici della propria offerta rispetto a quelle presentate dalle concorrenti nella gara espletata da SCR Piemonte.

Ma vi è di più. A causa della differente impostazione della gara e del diverso contenuto delle *lex specialis* di SCR Piemonte e di Consip, l'offerta di La Cascina non è neppure confrontabile con quelle presentate nella gara regionale, come chiarito dal TAR Piemonte nella sentenza n. 236 del 4.3.2021.

A ciò si aggiunga che la sostituzione dell'appaltatore dopo appena quattro mesi dalla stipulazione del contratto e in vista di una nuova aggiudicazione da parte di SCR Piemonte - ritenuta prevalente rispetto al ricorso alle convenzioni Consip da pacifica giurisprudenza amministrativa - non risponderebbe a criteri di economicità, imparzialità e buon andamento, poiché l'Azienda si troverebbe nuovamente a riorganizzare il servizio di pulizia nei presidi ospedalieri e in tutte le strutture distaccate, sede di altri uffici e ambulatori aziendali, nel pieno della situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana ROSSINI

Tiziana Rossini